

MODULARIO
INTERNO - 54

MOD. 4 UL



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

SEDE

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020.
Chiarimenti.

Pervengono a questo Gabinetto quesiti riguardanti la corretta interpretazione delle disposizioni recate dal d.P.C.M. 3 novembre 2020, concernenti l'attività di ristorazione con asporto, oggetto delle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. gg).

La suddetta disposizione prevede al riguardo:

- i) la possibilità che l'attività in questione sia svolta, oltre che nell'orario di apertura al pubblico (5.00/18.00), anche nella fascia oraria 18.00/22.00;
- ii) il divieto di consumazione di cibo e bevande sul posto o nelle adiacenze degli esercizi pubblici presso i quali è stato effettuato l'acquisto.



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

In relazione a tale ultima previsione viene posta la questione se esista o meno una distanza prefissata che occorra osservare onde rispettare il divieto di consumazione nelle adiacenze del locale.

Al riguardo, si ribadisce quanto si è avuto modo di precisare con circolare del 16 ottobre u.s., a commento di analoga previsione recata dal d.P.C.M. 13 ottobre 2020.

In quella sede, si è evidenziato come l'espressione "nelle adiacenze" non comporti l'osservanza di una precisa distanza metrica, tenuto conto anche delle evidenti difficoltà di accertamento che una simile previsione comporterebbe.

Si è pure posto in luce, con la suddetta circolare, che l'allontanamento dal locale per consumare cibi e bevande in luogo pubblico possa concretare un comportamento comunque vietato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (conv., con mod., dalla legge 14 luglio 2020, n.74), relativo al divieto di assembramento.

Ne consegue che:

- la vendita per asporto concreta una fattispecie che determina sempre l'allontanamento del cliente dal locale presso il quale è stato effettuato l'acquisto, essendo vietata la consumazione di cibi e bevande sul posto;
- l'esercente, oltre a far rispettare il distanziamento interpersonale, dovrà aver cura di avvisare il cliente di tale obbligo;
- riguardo alla sfera del cliente, quest'ultimo avrà a suo carico anche l'obbligo di rispettare il divieto di assembramento, indipendentemente dalla distanza rispetto all'esercizio pubblico, atteso che la disposizione in esame risponde alla finalità di contenimento dei fenomeni aggregativi.

Tenuto conto della possibile rilevanza generale dei presenti chiarimenti, si ritiene opportuno renderne edotte le SS.LL., anche in funzione di un eventuale supporto ai Sindaci, ringraziando per l'attenzione.

IL CAPO DI GABINETTO